REGOLAMENTO (CEE) N. 1899/85 DEL CONSIGLIO

dell'8 luglio 1985

che fissa la dimensione minima delle maglie delle reti utilizzate per la pesca del merluzzo cappellano nella parte della zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale che non rientra nelle acque marittime su cui si esercita la giurisdizione di pesca delle parti contraenti di detta convenzione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (1), in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83, il Consiglio deve mettere a punto, alla luce dei pareri scientifici disponibili, le misure di conservazione necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento;

considerando che la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale è stata approvata con la decisione 81/608/CEE (2); che essa è entrata in vigore il 17 marzo 1982;

considerando che, in data 28 novembre 1984, la commissione istituita nell'ambito della convenzione ha adottato una raccomandazione sulla dimensione minima che devono avere le maglie delle reti utilizzate per la pesca del merluzzo cappellano nella parte della zona della convenzione che non rientra nella zona su cui si esercita la giurisdizione di pesca delle parti contraenti; che, il 26 gennaio 1985, tale raccomandazione è divenuta vincolante per la Comunità;

considerando che la Comunità deve ora prendere le misure necessarie per l'applicazione di tale raccomandazione da parte dei pescherecci della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai pescherecci battenti bandiera di uno stato membro o immatricolati in uno stato membro è fatto divieto di utilizzare reti aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm per la pesca del merluzzo cappellano nella parte della zona della convenzione che non rientra nelle acque marittime su cui si esercita la giurisdizione di pesca delle parti contraenti della convenzione.

La definizione della zona della convenzione è riportata nell'allegato.

Si considera che un peschereccio eserciti la pesca del merluzzo cappellano quando la quantità di merluzzi cappellani superi il 50 % in peso del quantitativo totale di merluzzo cappellano e di altre specie di pesce detenuto a bordo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SANTER

(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.
(2) GU n. L 227 del 12. 8. 1981, pag. 21.

ALLEGATO

Definizione dell'area soggetta alla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale

(Articolo 1, paragrafo 1, della convenzione)

La zona alla quale si applica la convenzione comprende le acque :

a) delle parti degli oceani Atlantico e Artico, e dei loro mari dipendenti, situate a nord di 36° di latitudine nord e tra 42° di longitudine ovest e 51° di longitudine est, escluse però :

   i) le parti del mar Baltico e dei Belts che si trovano a sud e ad est delle linee che collegano Hasenore Head a Gniben Point, Korshage a Spodsbierg e Gilbierg Head a Kullen, nonché

   ii) le parti del mar Mediterraneo e dei suoi mari dipendenti fino al punto di intersezione del parallelo di 36° di latitudine nord e del meridiano di 5° 36' longitudine ovest ;

b) della parte dell'oceano Atlantico situata a nord di 59° di latitudine nord e tra 44° e 42° di longitudine ovest.